



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 59 del 14/05/2021

Settore Staff

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

Revoca ordinanza n. 54 del 7 maggio 2021, a partire dal 17 maggio 2021 e con riferimento a: scuole primaria di Via Roma e Villaggio Operaio (con annessa n. 1 sezione infanzia Col di Lana), Istituto Minerario di Via Roma, C.P.I.A. di Via 2 Giugno.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 14/05/2021 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 del 13/01/2021 e del 21/04/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale.

Visti:

- Il decreto legge 25/03/2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 maggio 2020, n.35;
- Il decreto legge 16/05/2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, comprensivo di tutti i suoi allegati;
- Il decreto legge 01 aprile 2021, n. 44;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22-4-2021), vigente dal: 23-4-2021;
- l'ordinanza del Ministero della Salute 30 aprile 2021 che dispone il passaggio in "area arancione" della Regione Sardegna, a partire dal 3 maggio 2021.

Viste

- la comunicazione della A.T.S. (Azienda Tutela della Salute), ASSL di Carbonia – Servizio di igiene e sanità pubblica, registrata nel protocollo generale comunale al n.17155/2021, in materia di richiesta di disposizioni di chiusura riferita a istituti scolastici;
- la comunicazione della A.T.S. (Azienda Tutela della Salute), ASSL di Carbonia – Servizio di igiene e sanità pubblica, registrata nel protocollo generale comunale al

n. 20133 del 07 maggio 2021, con la quale si chiede di voler considerare la possibilità di chiusura degli istituti scolastici, la sospensione del servizio di trasporto, nonché la sospensione delle attività ludico – sportive – ricreative di gruppo praticate nel Comune.

Richiamata l'ordinanza n. 54 del 07 maggio 2021 avente ad oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID 19: proroga ordinanza n. 48/2021. Chiusura fino al 23 maggio 2021 dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate nel territorio comunale. Provvedimenti", trasmessa ai destinatari, via posta elettronica certificata, con il numero di protocollo, 20151 del 07 maggio 2021.

Richiamata, altresì, la nota, prot. n. 20152 del 07 maggio 2021, trasmessa alle scuole cittadine destinatarie dell'ordinanza n. 54 del 7 maggio 2021 e avente ad oggetto: "Precisazioni in merito all'ordinanza sindacale n. 54 del 7 maggio 2021".

Viste

- l'ordinanza sindacale n. 55 del 10 maggio 2021, avente ad oggetto: "Revoca ordinanza n. 54 del 7 maggio 2021 a partire dall'undici maggio 2021 e con riferimento agli Istituti comprensivi "Nivola" e "E. D'Arborea" (eccetto primaria Villaggio Operaio), all'Istituto Magistrale Statale "Carlo Baudi Di Vesme" e all'I.P.I.A "G. Ferraris";
- l'ordinanza sindacale n. 56 dell'undici maggio 2021, avente ad oggetto: "Revoca ordinanza n. 54 del 7 maggio 2021, a partire dal 12 maggio 2021, con riferimento a talune scuole cittadine";
- l'ordinanza sindacale n. 58 del 13 maggio 2021, avente ad oggetto: "Revoca ordinanza n. 54 del 7 maggio 2021 a partire dal 14 maggio 2021 e con riferimento a: scuola primaria e dell'infanzia "G. Deledda", Liceo Scientifico "Asproni", scuola dell'infanzia Baby Boom, nonché attività ludico – sportive – ricreative di gruppo.

Viste altresì:

- la nota, prot. n. 20935 del 13 maggio 2021, avente ad oggetto: "Richiesta dati e valutazioni su possibilità di revoca ordinanze di chiusura scuole", trasmessa dal Comune di Iglesias al Referente COVID -19 della ASSL di Carbonia;
- la risposta della ASSL alla suddetta nota, prot. n. 20935/2021, registrata nel protocollo comunale al n. 21172 del 14 maggio 2021 e avente ad oggetto: "Monitoraggio tracciamenti per Covid 19 SISP Carbonia".

Riscontrato che, anche per le scuole cittadine sotto indicate, sono venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione della suddetta ordinanza sindacale n. 54/2021:

- 1) Istituto comprensivo “P. Allori” (scuola primaria di Via Roma, Iglesias), dirigente scolastica: Maria Franca Fara;
- 2) Istituto comprensivo “E. D’Arborea” (scuola primaria del Villaggio Operaio, Iglesias, con annessa n. 1 sezione della scuola dell’infanzia Col di Lana), dirigente scolastica: Emanuela Pispisa);
- 3) C.P.I.A. Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, con sede in Via 2 Giugno;
- 4) I.I.S.I.T. Minerario “Asproni” Iglesias con sede in Via Roma n. 45, Iglesias, dirigente scolastica: Maria Romina Lai.

Esaminato l’allegato 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 in materia di “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Preso atto del fatto che le attività e le strategie volte a dare attuazione alle misure anti-contagio devono essere modulate nel contesto specifico, tenendo conto di ogni situazione particolare e adattando le misure al contesto medesimo di volta in volta preso in considerazione.

Valutata l’opportunità di revocare l’ordinanza sindacale n. 54 del 7 maggio 2021, con effetti da lunedì 17 maggio 2021, nella parte relativa alla chiusura delle scuole sopra indicate;

Tenuto conto delle informazioni acquisite sull’andamento epidemiologico nel territorio comunale, nonché di quanto disposto con le ordinanze di revoca sopra richiamate n.55/2021, n. 56/2021, n. 58/2021.

Visti

- la legge 23.12.1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l’articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)”;
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19 (contenute nelle disposizioni attualmente vigenti) e a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias a seguito di quanto appreso dal sistema regionale di comunicazione dei casi da COVID -19:

la revoca della ordinanza sindacale n. 54 del 7 maggio 2021, con effetti da lunedì 17 maggio 2021, nella parte riferita alla chiusura delle seguenti scuole:

- Istituto comprensivo “P. Allori” (scuola primaria di Via Roma, Iglesias), dirigente scolastica: Maria Franca Fara;
- Istituto comprensivo “E. D’Arborea” (scuola primaria del Villaggio Operaio, Iglesias, con annessa n. 1 sezione della scuola dell’infanzia Col di Lana), dirigente scolastica: Emanuela Pispisa);
- C.P.I.A. Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, con sede in Via 2 Giugno;
- I.I.S: I.T. Minerario “Asproni” Iglesias con sede in Via Roma n. 45, Iglesias, dirigente scolastica: Maria Romina Lai;

di dare mandato ai Dirigenti scolastici delle suddette scuole affinché venga data attuazione a quanto disposto nella presente ordinanza.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha, pertanto, decorrenza dalla data del 17 maggio 2021; sono fatte salve eventuali e successive disposizioni che saranno emanate in funzione delle comunicazioni che perverranno al Comune da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

DISPONE

che, a cura dell’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa:
 - alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “P. Allori” (scuola primaria di Via Roma), pec: caic88900x@pec.istruzione.it;
 - alla Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “E. D’Arborea” (scuola primaria Villaggio Operaio, con annessa n. 1 sezione della scuola dell’infanzia Col di Lana), pec: caic888004@pec.istruzione.it;
 - alla Dirigente scolastica dell’I.I.S. I.T Minerario “Asproni”, Iglesias, con sede in Via Roma n. 45, pec: cais02700r@pec.istruzione.it;

- al Dirigente scolastico del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, con sede in Via 2 Giugno, pec: camm20300v@pec.istruzione.it;
- all'Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it);
- al Comando della Polizia Municipale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000p@pec.gdf.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente